



proposta n. 3945 del 2012

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

N. 3639

DEL 27/12/2012

Adottata ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 e art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale. n. 186 del 9 ottobre 2008.

OGGETTO: dipendente matricola n. 1276 - concessione congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 - dal 01/01/2013 al 31/12/2014.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA l'istanza presentata dal dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato matricola n. 1276, intesa ad ottenere la concessione di un periodo di congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nel periodo dall' 01/01/2013 al 31/12/2014, per prestare assistenza al coniuge convivente, portatore di handicap grave;

VISTO l'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, ove è previsto che la lavoratrice madre, o in alternativa il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge 104/92, ha diritto a usufruire di un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, con diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, purchè quest'ultima, rapportata ad anno, sia inferiore o pari al limite complessivo di € 36.151,98 che, rivalutato sulla base delle variazioni degli indici ISTAT, per l'anno 2012 risulta pari a € 45.471,78 per il congedo annuale;

CONSIDERATO che nel caso in esame la retribuzione del dipendente è superiore a quella stabilita dall'art. 42 dià citato e pertanto, durante il periodo di congedo, l'importo massimo giornaliero da corrispondere, comprensivo dell'indennità e della contribuzione figurativa, sarà pari a euro 186,82;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 18 aprile 2007, in relazione al riconoscimento del diritto a fruire del congedo previsto dall'art. 42, comma 5, del L.Lgs 151/2001, anche al coniuge convivente del portatore di handicap in situazione di gravità;

VISTA la documentazione prodotta dall'interessato e le dichiarazioni rese ai sensi del D.Lgs 28.12.2000, n. 445, anche in ordine alla composizione del proprio nucleo familiare anagrafico;

PRESO ATTO che il dipendente non ha fruito di giorni di congedo allo stesso titolo e pertanto non ha superato il limite individuale di due anni stabilito dall'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151;

ACCERTATO che ricorrono tutte le condizioni previste dalla norma citata per la concessione del congedo richiesto;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 43, comma 2, dello stesso D. Lgs., e dal comma 5 dell'articolo 25 del CCNL per il personale del comparto 01.09.1995, tali periodi di assenza sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità;

VISTO il parere n. 21/2008 espresso dal Dipartimento della Funzione pubblica in relazione agli effetti del congedo sulla tredicesima mensilità;

VISTA la circolare INPDAP n. 2 del 10.01.2002 in relazione all'applicazione dell'istituto della contribuzione figurativa, per la parte mancante della retribuzione, essendo i periodi di congedo valutabili per intero ai fini del trattamento di quiescenza;

PRESO ATTO, inoltre, che i periodi di congedo non sono validi ai fini del trattamento di fine servizio o del TFR;

VISTE le Leggi Regionali n. 10/06 e n. 3 del 07/08/2009;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

1. Di concedere al dipendente matricola n. 1276 n. 730 giorni di congedo, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nel periodo dall' 01/01/2013 al 31/12/2014.
2. Di dare atto che durante il congedo alla dipendente compete un importo giornaliero pari a euro 186,82.
3. Di dare atto, inoltre, che il periodo di congedo è valido per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza e non ai fini del trattamento di fine servizio o del TFR.
4. Di comunicare la concessione del congedo in parola alla Direzione Territoriale del lavoro, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del Decreto 21 luglio 2000, n. 278.
5. Di comunicare la concessione al dipendente e al Responsabile dell'U.O. interessata.
6. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali e al Collegio dei revisori.
- 7.

Il Direttore del Servizio
Amministrazione del Personale
Dr.. Luciano Oppo

F. Cadoni

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'albo pretorio di questa Azienda dal 31/12/2012 al 09/01/2013

Il Responsabile del Servizio AA.GG.
Dr.ssa Antonina Daga

